

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 16-ter, comma 1, integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e dall'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita con decreto del Ministro della Salute nella composizione individuata nel predetto Accordo;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 357 che dispone che il sistema di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato Accordo Stato - Regioni del 1° agosto 2007, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO, in particolare, il sopra richiamato Accordo nel quale è stabilito che la Commissione è tenuta ad adottare un Regolamento generale con il quale definisce la propria organizzazione e regola la propria attività;

RITENUTO indispensabile, in osservanza all'Accordo Stato - Regioni del 1° agosto 2007, organizzare l'articolazione della Commissione in Sezioni, prevedere la costituzione di un Comitato di Presidenza, regolare i rapporti tra la Commissione e le rappresentanze esterne dei professionisti sanitari e gli altri soggetti portatori di interessi nella educazione continua in medicina;

ATTESO che, allo stato, la Consulta nazionale della formazione permanente non è stata formalizzata e che l'Osservatorio nazionale della formazione continua in sanità è stato costituito il 26 giugno 2009;

VISTO l'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che i componenti della Commissione hanno diritto ad un compenso, nonché al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione;

VISTO l'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativo al contenimento della spesa per commissioni e comitati e successive modificazioni, che stabilisce in tre

anni la durata delle commissioni, comitati ed altri organismi;

VISTO il D.M. 24 settembre 2008 di ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua, registrato dalla Corte dei Conti il 16 ottobre 2008, Reg. 5, foglio 329;

VISTO il Regolamento per i lavori del Comitato Tecnico delle Regioni per l'ECM approvato dal Comitato stesso il 17 luglio 2008;

ATTESO che nella seduta del 10 dicembre 2008 la Commissione ha approvato il presente regolamento che definisce la propria organizzazione e regola la propria attività

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINA REGOLAMENTARE

ART. 1

(della Commissione)

1. Per l'espletamento dei compiti previsti dagli articoli 16-*bis*, 16-*ter* comma 2, e dell'art. 16-*quater*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché dall'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 1° agosto 2007, la Commissione nazionale per la formazione continua opera presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

2. La Commissione dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento.

ART. 2

(dei compiti della Commissione)

1. La Commissione nazionale per la formazione continua è competente, tra l'altro, per le seguenti materie:

- approvazione del Piano formativo nazionale con valenza triennale
- definizione degli obiettivi formativi nazionali
- definizione dei criteri generali per l'individuazione degli obiettivi formativi regionali
- definizione dei criteri per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati nonché delle procedure ispettive e dei provvedimenti di sospensione ed esclusione di tali soggetti in caso di incompatibilità, inosservanza di norme, conflitto di interessi con la formazione continua in medicina
- definizione del numero di crediti formativi individuali annuali e triennali
- approvazione dell'elenco nazionale dei provider pubblici e privati non profit
- approvazione dell'elenco nazionale dei provider privati (società di persone e

di capitali)

- predisposizione della relazione annuale sullo stato di applicazione del programma ECM
- definizione dei criteri generali per il riconoscimento in crediti delle attività formative
- definizione dei criteri generali di costituzione del dossier formativo
- definizione delle modalità di registrazione e certificazione dei crediti formativi
- definizione dello sviluppo e ricerca sulle metodologie innovative della formazione continua
- definizione del contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono ai sensi dell'art. 16- ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua, ovvero l'accREDITamento di specifiche attività formative. promosse o organizzate dagli stessi ai fini del l'attribuzione dei crediti formativi, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388
- definizione dei requisiti per l'accREDITamento delle società scientifiche che svolgono attività formativa e verifica della sussistenza dei requisiti stessi ai sensi dell'art. 16 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni

2. Gli atti della Commissione sono approvati a maggioranza dei componenti e prendono forma in:

direttive

decisioni

determinazioni

avvisi

pareri

3. I componenti della Commissione possono delegare a partecipare ai lavori della Commissione o della Sezione in via esclusiva un componente rispettivamente della Commissione o della Sezione: non sono ammessi ai lavori della Commissione uditori o osservatori se non espressamente invitati dal Comitato di Presidenza.

4. I componenti della Commissione debbono dichiarare i rapporti che intrattengono con possibili provider pubblici, privati non-profit e privati aventi scopo di lucro.

Deve essere altresì dichiarata la partecipazione a funzioni simili a quella svolta dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

5. La Commissione decide a maggioranza dei presenti per le decisioni ordinarie,

comprese le deleghe.

6. Per l'approvazione del Piano Formativo Annuale, la Relazione Annuale, le proposte e le determinazioni della Commissione con valore programmatico, normativo e prescrittivo da sottoporre all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni la Commissione decide a maggioranza degli aventi diritto, comprese le deleghe.

7. Ogni componente presente può essere titolare di una sola delega.

ART. 3

(Articolazione della Commissione)

1. La Commissione per lo svolgimento della propria attività si articola in Sezioni, secondo le competenze individuate nell'accordo Stato-Regioni 1° agosto 2007.

2. Ogni Sezione è coordinata da un componente della Sezione stessa nominato dal Comitato di Presidenza secondo i principi di competenza responsabilità ed equilibrio della composizione della Sezione medesima, tenuto conto delle singole preferenze.

3. Le Sezioni sono costituite con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale della formazione continua, su proposta del Comitato di Presidenza e sono formalizzate in occasione della riunione plenaria della Commissione.

La composizione delle Sezioni è pubblicata nel sito ECM.

4. Le funzioni e le materie di competenza di ciascuna Sezione sono definite dalla Commissione sulla base del provvedimento di costituzione della Sezione. La Commissione può anche individuare le decisioni rimesse alla diretta competenza della Sezione. Eventuali modifiche alla composizione della Sezione, sono disposte dal Presidente della Commissione nazionale della formazione continua su proposta del Comitato di Presidenza con le stesse procedure con le quali la Sezione è stata istituita.

ART. 4

(delle Sezioni)

1. Le Sezioni sono individuate come segue e sono tendenzialmente numericamente così composte:

prima Sezione: criteri e procedure di accreditamento dei provider pubblici e privati (comitato tecnico delle Regioni e province autonome), n. 9 componenti;

seconda Sezione: sviluppo e ricerca sulle metodologie innovative della

formazione continua, n. 8 componenti

terza Sezione: valutazione e reporting della qualità e dell'accessibilità delle attività formative (osservatorio nazionale, Consorzio di gestione dell'anagrafe delle professioni sanitarie (Co.Ge.A.P.S.)), n. 7 componenti; quarta Sezione: indicazione e sviluppo obiettivi formativi nazionali e coordinamento di quelli regionali, n. 7 componenti; quinta Sezione: accreditamento delle attività formative svolte in ambito comunitario o all'estero, n. 7 componenti;

2. Le Sezioni adottano atti e provvedimenti di propria competenza a maggioranza dei componenti aventi diritto, comprese le deleghe.

E' consentita una delega per componente; il delegato dispone di due voti.

Ai lavori delle sezioni possono partecipare, su invito del coordinatore, altri componenti della Commissione nazionale per la formazione continua, uditori e osservatori, senza diritto di voto.

A parità di voto, il voto del coordinatore vale doppio.

In caso di assenza del coordinatore, le funzioni di coordinamento sono svolte dal componente anagraficamente più anziano. Nel caso di assenza protratta, il coordinatore viene nuovamente indicato dal Comitato di presidenza.

Ogni Sezione è supportata da un segretario.

ART. 5

(Comitato di Presidenza)

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal presidente della Commissione, dai due vicepresidenti, dal direttore generale delle risorse umane e professioni sanitarie del Ministero della salute, dal direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e in qualità di componenti tecnici, senza diritto di voto, dal responsabile del supporto amministrativo-gestionale e dal responsabile dell'Osservatorio nazionale.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Commissione e, in assenza di questi, da uno dei vice presidenti.

Possono essere invitati a partecipare su invito del Comitato di Presidenza alle sedute di lavoro del Comitato, come relatori, i coordinatori delle Sezioni.

3. I componenti del Comitato di Presidenza possono partecipare ai lavori delle Sezioni e possono delegare a partecipare ai lavori del Comitato, in via esclusiva, un componente della Commissione: non sono ammessi ai lavori del Comitato uditori o osservatori se non espressamente invitati dal Comitato di Presidenza stesso.

4. Il Comitato di Presidenza svolge compiti di impulso alla Commissione e alle Sezioni; definisce le linee programmatiche annuali della Commissione; individua i componenti e nomina i coordinatori delle Sezioni; nomina i componenti

dell'Osservatorio nazionale tra esperti di elevato livello culturale e professionale; verifica l'ordine del giorno delle sedute plenarie della Commissione; esamina gli atti e i documenti prodotti dalle Sezioni per la successiva approvazione da parte della Commissione; vigila sul buon andamento dell'attività del supporto amministrativo e contabile.

5. Il Comitato di Presidenza della Commissione può invitare a partecipare ai lavori della Commissione o delle Sezioni rappresentanti degli organismi di coordinamento ecm, costituiti dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché esperti esterni.

6. Il Comitato di Presidenza propone la composizione delle Sezioni secondo i principi di competenza responsabilità ed equilibrio della composizione della Sezione o del gruppo medesimi, tenuto conto delle singole preferenze.

7. Il Comitato di Presidenza può individuare gruppi di lavoro composti dai componenti della Commissione che possono essere anche integrati da esperti esterni ai lavori della Commissione. I gruppi di lavoro possono essere istituiti per specifici obiettivi o per attività aventi particolare rilevanza ai fini istituzionali della Commissione.

8. I gruppi sono organizzati e regolati sulla base dell'organizzazione e delle regole delle Sezioni. Gli esperti esterni non hanno diritto di voto.

9. Il Comitato di Presidenza valuta i profili delle eventuali inadempienze e/o incompatibilità dei componenti della Commissione tenuto anche conto dell'attività svolta nelle sezioni o gruppi di lavoro nelle quali operano, sulla base dei documenti trasmessi dal Collegio dei Probiviri di cui al successivo articolo 6.

10. Il Comitato di Presidenza esprime il proprio parere sui casi istruiti dal Collegio dei Probiviri di cui al successivo art. 6, sulla base di presunte violazioni del presente regolamento, sulle incompatibilità e su materie di rilevanza individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

11. I provvedimenti a carico dei componenti della Commissione sono adottati dal Presidente della Commissione nazionale per la formazione continua, previa approvazione della Commissione in seduta plenaria che adotta le proprie decisioni a maggioranza degli aventi diritto.

ART. 6

(Collegio dei Probiviri)

1. E' istituito il Collegio dei Probiviri che svolge, su istanza di parte o d'ufficio, l'istruttoria sulle inadempienze e/o incompatibilità dei componenti della Commissione in materia di violazione del presente regolamento,

incompatibilità o ulteriori specifiche materie indicate dalla Commissione nazionale per la formazione continua aventi particolare rilevanza ai fini istituzionali della Commissione stessa.

2. Il Collegio, definita la parte istruttoria, trasmette gli atti al Comitato di Presidenza il quale, entro 10 giorni dalla ricezione, è tenuto ad esprimere il proprio parere.
3. Il Collegio è composto da tre componenti esterni alla Commissione nazionale per la formazione continua e sono nominati dal Presidente della Commissione nazionale per la formazione continua.
4. Il parere espresso dal Comitato di Presidenza unitamente al fascicolo istruttorio presentato dal Collegio dei Probiviri deve essere trasmesso a cura della Segreteria della Commissione al Presidente della Commissione per l'adozione del provvedimento da adottare in occasione della prima seduta utile della Commissione.

ART. 7

(Audizioni)

1. Il Presidente della Commissione, anche su proposta dei componenti della Commissione e dei coordinatori delle Sezioni, qualora gli argomenti posti all'ordine del giorno lo richiedano, può autorizzare a partecipare ai lavori della Commissione o delle Sezioni funzionari del Ministero della salute, delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché rappresentanti delle categorie professionali. Può, inoltre, invitare esperti di elevata qualificazione professionale in relazione alle specifiche materie trattate.
2. Gli oneri previsti per la partecipazione ai lavori della Commissione o delle Sezioni gravano sulle spese di funzionamento della Commissione, fatta esclusione delle audizioni richieste dagli interessati.

ART. 8

(Ufficio di Segreteria - Supporto amministrativo-gestionale)

1. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono svolte dal responsabile del supporto amministrativo - gestionale.
2. Il responsabile del supporto amministrativo-gestionale, per lo svolgimento dei propri compiti e per l'attività della Commissione e delle sezioni, si avvale del personale assegnato, di livello dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse strumentali necessarie all'espletamento delle attività e delle risorse economiche di cui al 5° comma, art. 92, legge 388 del 2000

3. Il responsabile del supporto è tenuto a vigilare sulla corretta e imparziale attività amministrativa relativa alle competenze istituzionali della Commissione.

4. Le funzioni del Supporto amministrativo-gestionale sono definite dall'accordo Stato Regioni 1° agosto 2007 al quale si fa espresso rinvio.

ART. 9

(Comitato tecnico delle Regioni e province autonome)

1. Il Comitato tecnico delle regioni e delle province autonome opera nella prima sezione. Il comitato è coordinato da un rappresentante delle regioni e province autonome eletto a maggioranza dei componenti.

2. I compiti del Comitato, all'interno della specifica Sezione, concernono la definizione dei criteri e delle procedure per l'accreditamento dei provider pubblici e privati.

3. Fornisce supporto alla Commissione per tutte le questioni di carattere generale e di valenza prescrittoria per le Regioni in osservanza con quanto previsto nell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2007.

4. Il Comitato, per l'esecuzione delle attività che deve svolgere, adotta un proprio regolamento. I termini del regolamento del Comitato devono rimanere nell'ambito delle attività del Comitato stesso e non possono ricadere nelle attività svolte dalle Sezioni.

Il regolamento del Comitato tecnico delle regioni viene allegato al presente regolamento e ne fa parte integrante.

ART. 10

(Consulta nazionale, Osservatorio nazionale e Co.Ge.A.P.S.)

1. La Consulta nazionale della formazione permanente è organo consultivo della Commissione nazionale per la formazione continua e prevede la partecipazione di rappresentanze qualificate di tutti gli stakeholder del sistema.

Si rinvia la disciplina e la formalizzazione della Consulta ad un successivo regolamento.

2. L'Osservatorio nazionale ed il Consorzio di gestione dell'anagrafe delle professioni sanitarie Co.Ge.A.P.S., i cui compiti sono individuati dall'accordo Stato-Regioni 1° agosto 2007 ai quali si fa espresso rinvio, operano presso la terza sezione.

ART. 11

(Compenso)

1. Ai componenti compete un compenso, da determinare con successivo provvedimento, nonché il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione.

Roma, 10 Dicembre 2008

Il Segretario della Commissione
Dott.ssa Maria Linetti

Il Presidente
Ministro della Salute
Prof. Ferruccio Fazio